



REGIONE BASILICATA



Provincia di Matera

COMUNI DI MONTALBANO JONICO E CRACO

PARCO EOLICO MONTALBANO JONICO Loc. Bersagliere Valle de Preti

DATA	REVISIONE
Giugno 2024	Documentazione integrativa VIA

CONSULENTE:
Biophilia s.a.s.
Via G. Verdi 29
75016 Pomarico (MT)
P.IVA: 01182980779
www.biophilia.eu



PROPONENTE:
MYT EOLO 1 S.R.L.
Via Vecchia Ferriera 22
36100 Vicenza
P.IVA: 04436470241
PEC: myteolo1srl@pec.it



RENX ITALIA S.R.L.
Via Vecchia Ferriera 22
36100 Vicenza (VI)
P.IVA 04339940241
PEC: renx-italia@pec.it

ELABORATO

R21.2024

Relazione paesaggistica_aggiornamento2024

Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia

Relazione paesaggistica



BioPhilia S.a.s.

Redazione Nicola La Macchia, Ingegnere

Supervisione scientifica Michele Bux

Elaborazione cartografica e GIS Nicola La Macchia

Revisione e coordinamento Gianni Palumbo

Emissione Aggiornamento - Aprile 2024

INDICE

1	PREMESSA	2
2	AEROGENERATORI	3
3	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	5
3.1	IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO	5
3.2	IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE	5
3.3	IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE	7
3.3.1	<i>P.I.E.A.R. – Piano Di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.....</i>	<i>8</i>
3.3.2	<i>Gli strumenti di pianificazione regionale – Regione Basilicata.....</i>	<i>8</i>
3.3.3	<i>La Variante al Piano Paesistico di Area Vasta del Metapontino.....</i>	<i>13</i>
4	SCELTA LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO	16
5	COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELL'INTERVENTO	19
5.1	COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE LUCANI	19
5.1.1	<i>Rete Natura 2000</i>	<i>19</i>
5.1.1.1	<i>SIC e ZPS.....</i>	<i>20</i>
5.1.2	<i>Piani paesistici di area vasta.....</i>	<i>22</i>
5.1.3	<i>Aree boscate</i>	<i>22</i>
5.1.4	<i>Piano di Assetto Idrogeologico PAI.....</i>	<i>23</i>
5.1.5	<i>Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)</i>	<i>24</i>
5.1.5.1	<i>Beni culturali (artt.10 e 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).....</i>	<i>25</i>
5.1.5.2	<i>Beni Paesaggistici (art. 134, 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).....</i>	<i>25</i>
5.1.6	<i>Aree non idonee ai sensi della L.R. 54/2015</i>	<i>28</i>
5.1.7	<i>Aree non idonee ai sensi del D.Lgs 199/2021.....</i>	<i>32</i>
6	CONCLUSIONI	34

1 PREMESSA

Lo scopo della presente relazione è di fornire, attraverso un'analisi a diverse scale di osservazione, gli elementi per la conoscenza dei caratteri e dei significati paesaggistici dei luoghi che entrano in relazione attraverso diverse dimensioni (culturale, storico, percettivo etc.) con il parco Eolico in progetto.

Il Codice dei Beni Culturali, Decreto Legislativo. n.42/2004 e ss.mm.ii., i contenuti del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e del suo Allegato Tecnico, le Pubblicazioni definite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici), le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010) e la Deliberazione di Giunta Regionale n. D.G.R. 59/90 del 27.11.2020, rappresentano il quadro normativo di riferimento per la redazione della progettazione e della presente relazione.

La presente relazione, è stata quindi redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 tenendo presente altresì il Decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ed ha lo scopo d'inquadrare e rapportare l'intervento da un punto di vista paesaggistico.

Si vuole valutare il rapporto tra l'impianto e le componenti paesaggistiche sostanziali del territorio circostante, tenendo in considerazione quanto stabilito

Inoltre il documento è redatto con riferimento ai contenuti, indirizzi e prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato definitivamente con D.G.R. n. 793 del 23 novembre 2022, con particolare riferimento agli ambiti di paesaggio di interesse e alle norme tecniche di attuazione, nonché a tutti gli strumenti di pianificazione di natura urbanistica, paesaggistica e territoriale di natura attuativa, regolamentare e normativa del territorio ospitante l'intervento, che si relazionano necessariamente con le peculiarità dell'intervento proposto.

2 AEROGENERATORI

L'impianto eolico in oggetto, di tipo *on-shore* (su terraferma) è composto da n. 10 torri eoliche per le quali è possibile individuare 3 elementi principali:

- una torre di sostegno;
- un rotore a tre pale;
- una navicella con gli organi di conversione elettromeccanica.

La torre di sostegno, generalmente di forma tronco-conica, è la struttura che sostiene il rotore e la navicella. Il rotore è collegato al mozzo posto all'estremità della torre ed accoppiato al generatore elettrico, posto nella navicella. Il rotore presenterà un diametro massimo di 170 m, mentre la torre di sostegno presenta un'altezza complessiva dell'aerogeneratore pari a 135 m.

Aerogeneratore	E	N
WTG-1A	625909	4465077
WTG-3	626658	4463902
WTG-3B	623634	4467229
WTG-5A	627713	4463481
WTG-6C	624455	4465140
WTG-7B	627242	4465324
WTG-8A	625280	4465329
WTG-9A	622265	4467703
WTG-10B	623639	4465675
WTG-12B	624779	4464453

Tabella 1: Coordinate aerogeneratori

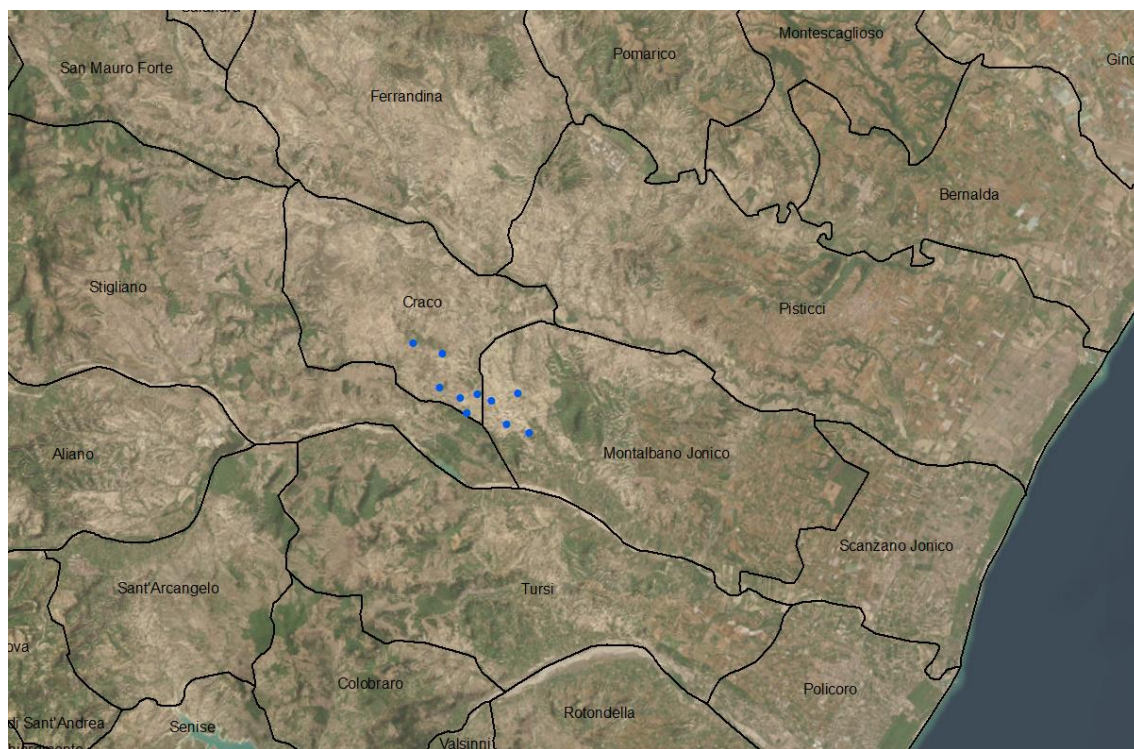


Figura 1: Indicazione della posizione dell'impianto eolico del contesto di intervento

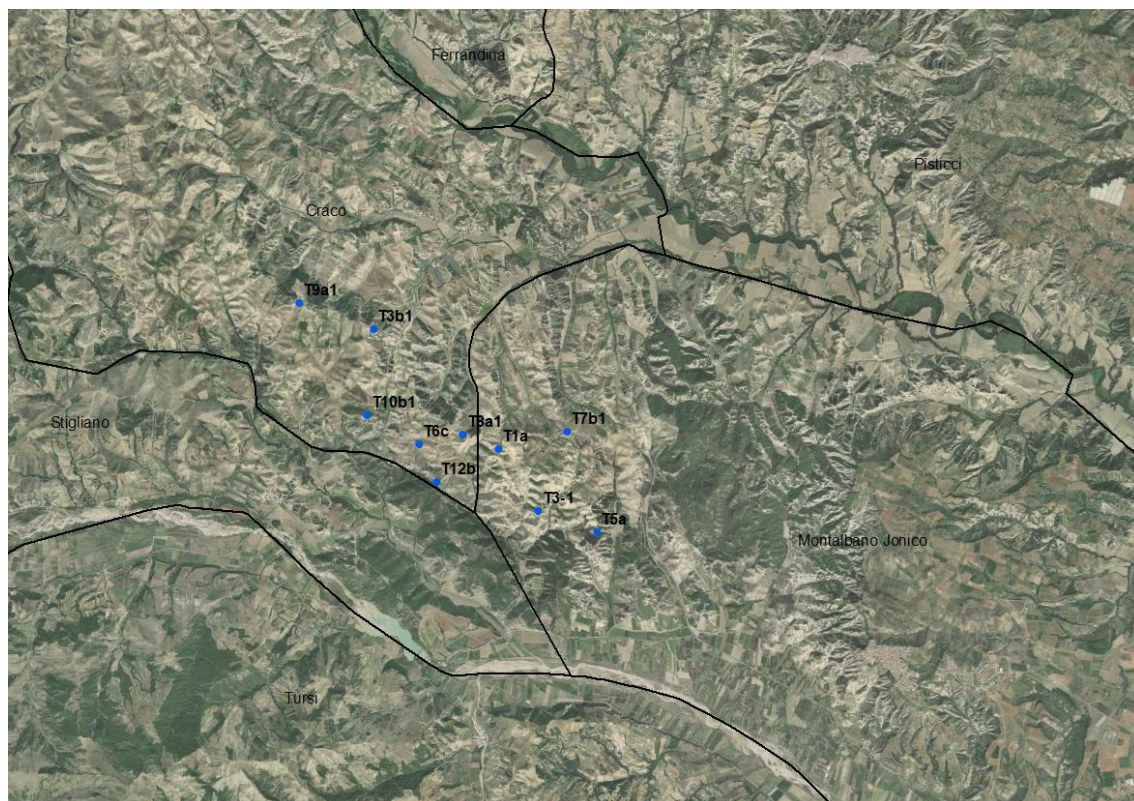


Figura 2: Dettaglio del contesto di intervento

3 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

3.1 IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

L'impegno dell'Unione Europea sul tema energetico è diventato negli anni sempre più stringente. Le linee guida formulate a livello europeo sono riassumibili con questi documenti:

- lo "Schema di Sviluppo Spaziale Europeo" (Potsdam, 10-11 maggio 1999 - ISBN 92-828- 7659-4);
- il "Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea -Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" (COM/2001/31);
- la Comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano" (COM/2005/718);
- le Direttive sulla valutazione di impatto ambientale relative ai progetti(97/11/CE) e ai piani e programmi (2001/42/CE);
- la Comunicazione della Commissione "Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali" (COM/2005/670);
- la Direttiva sulla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (92/43/CEE);
- il Regolamento del Consiglio sul "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale" (n. 1698/2005);
- la Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007–2013 (n. 5966/06);
- la proposta di Direttiva comunitaria per la protezione del suolo(COM/2006/232);
- la Comunicazione della Commissione sulla "Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa" (COM/2000/547);
- la Risoluzione del Consiglio relativa ad una "Strategia forestale per l'Unione europea" (1999/C 56/01).

3.2 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

A livello Nazionale assume particolare importanza il Decreto del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili."

Il presupposto normativo per la definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti a fonte rinnovabile da parte delle Regioni, risiede nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", pubblicate il 18 settembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 con Decreto del 10 settembre 2010.

Il testo di tali Linee Guida è stato predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per poi essere approvati entrambi dalla Conferenza Stato-Regioni-Enti Locali dell'8 luglio 2010.

Il loro obiettivo è definire modalità e criteri unitari a livello nazionale per assicurare uno sviluppo ordinato sul territorio delle infrastrutture energetiche alimentate da FER.

I contenuti delle Linee Guida possono essere articolati in sette punti principali:

- sono dettate regole per la trasparenza amministrativa dell'iter di autorizzazione e sono declinati i principi di pari condizioni e trasparenza nell'accesso al mercato dell'energia;
- sono individuate modalità per il monitoraggio delle realizzazioni e l'informazione ai cittadini;
- viene regolamentata l'autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche;
- sono individuate, le tipologie di impianto e le modalità di installazione che consentono l'accesso alle procedure semplificate (denuncia di inizio attività e attività edilizia libera);
- sono individuati i contenuti delle istanze, le modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione;
- sono predeterminati i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici;
- sono dettate modalità per coniugare esigenze di sviluppo del settore e tutela del territorio: eventuali limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere individuate dalle sole Regioni e Province autonome esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti con cui esse fissano gli strumenti e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'Articolo 17 "Aree non idonee" della Parte IV delle Linee Guida al primo comma così testualmente recita:

"Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3"

L'Allegato 3 in questione, definisce che *"L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio [...] deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito"*

In riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

- *i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d. lgs 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;*
- *zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;*

- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

Il progetto di cui alla presente relazione per quanto esposto nei capitoli seguenti, rispetta perfettamente i limiti e le condizioni individuate dalle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", pubblicate il 18 settembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 con Decreto del 10 Settembre 2010 ed è coerente con le stesse.

3.3 IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE

La riforma del titolo V della Costituzione ha ampliato l'ambito della potestà legislativa delle Regioni in materia di territorio, attribuendo alla competenza legislativa concorrente quella del "governo del territorio", concetto che ha sostituito quello di urbanistica, dando alla materia un'accezione più ampia che include gli aspetti economico - sociali di sostenibilità ambientale.

I beni culturali e paesaggistici sono stati oggetto della riforma del titolo V della Costituzione che ha distinto tra attività di tutela e valorizzazione del paesaggio, attribuendo la prima alla competenza esclusiva dello Stato ed inserendo la seconda fra le materie di competenza concorrente Stato-Regione.

La citata riforma nelle materie di competenza legislativa concorrente ha conferito alla potestà regionale un contenuto generale che trova limiti solo nei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal diritto comunitario.

La Regione Basilicata, ha formulato le norme fondanti l'azione regionale in materia paesaggistica:

- L.R. n. 3 del 12 febbraio 1990 “Piani Regionali Paesistici di area Vasta” recante norme sull'approvazione dei Piani Paesistici di area vasta: Sirino, Sellata e Volturino, Gallipoli Cognato, Metaponto, Laghi di Monticchio.
- L.R. 24 luglio 2017 n.19 (Disposizioni in materia di ambiente e di governo del territorio).

3.3.1 P.I.E.A.R. – Piano Di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale

La Regione Basilicata ha pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010 il Piano Energetico Ambientale Regionale, che contiene la strategia energetica della Regione da attuarsi sino al 2020. L'obiettivo del PIEAR è sostenere e favorire lo sviluppo e la diffusione degli impianti eolici sul territorio lucano. Il presente studio redatto in accordo al P.I.E.A.R. rappresenta quindi, uno stralcio di quanto elaborato per la valutazione degli impatti ambientali dell'opera sul territorio, in particolare affronta ed approfondisce le problematiche di natura prettamente paesaggistica analizzando l'architettura dei luoghi e come si correla l'impianto proposto con il paesaggio, valutando la congruenza dello stesso con le prescrizioni di tutela paesaggistica previste dalla normativa vigente.

3.3.2 Gli strumenti di pianificazione regionale – Regione Basilicata

La Regione Basilicata non risulta dotata di un Piano Paesistico che copre l'intero territorio regionale, bensì dispone di Piani Paesistici applicati solamente a specifiche aree del territorio di particolare pregio paesistico e redatti ai sensi dell'art. 1 della L. 431/1985 (Legge Galasso). Nello specifico, il 30% del territorio regionale lucano è assoggettato alla disciplina di sette Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta (P.T.P.A.V.), approvati con le L. R. n. 3/1990 e n. 13/1992:

- Piano Paesistico di Gallipoli Cognato – piccole Dolomiti Lucane;
- Piano Paesistico di Maratea – Trecchina – Rivello;
- Piano Paesistico del Sirino;
- Piano Paesistico del Metapontino;
- Piano Paesistico del Pollino;
- Piano Paesistico di Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano;
- Piano Paesistico del Vulture.

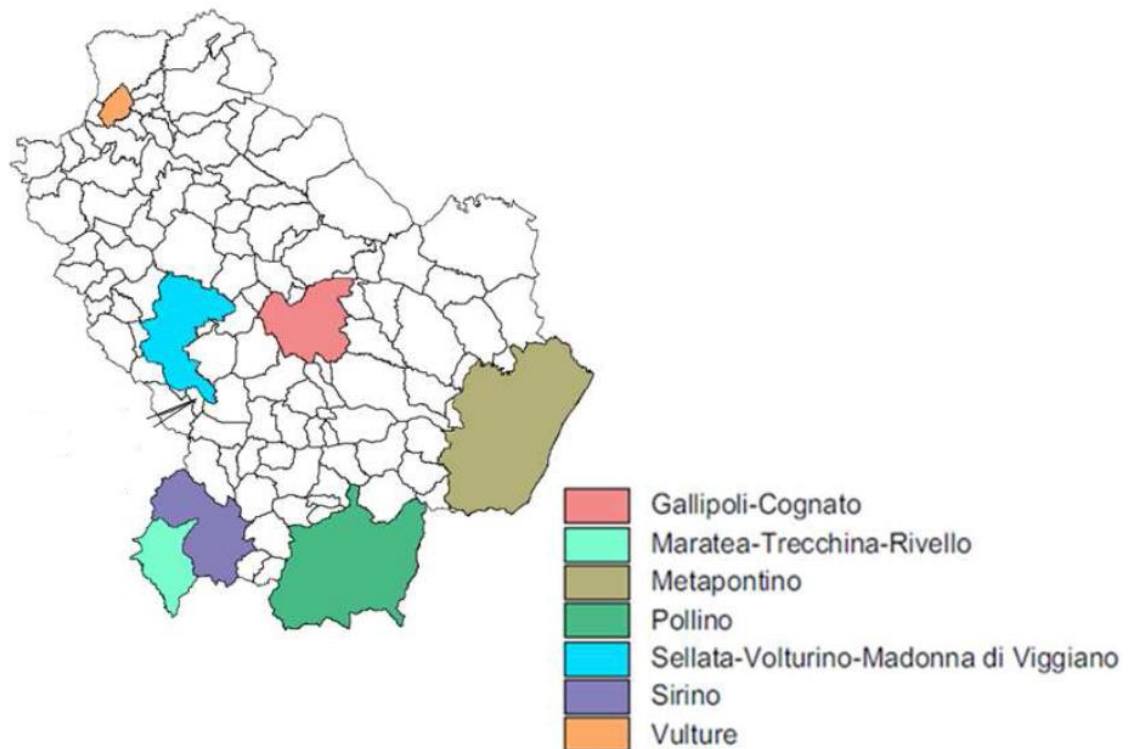


Figura 3 - Piani Paesistici di Area Vasta della Regione Basilicata

In base a quanto stabilito dall'Art. 2 della L.R. 3/90, tali piani:

- valutano, attraverso una scala di valori riferita ai singoli tematismi (valore eccezionale, elevato, medio, basso) e/o insieme di essi, i caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali degli elementi del territorio;
- definiscono le diverse modalità della tutela e della valorizzazione, correlandole ai caratteri costitutivi degli elementi al loro valore, in riferimento alle categorie di uso antropico (Art. 4);
- precisando gli usi compatibili e quelli esclusi;
- individuano le situazioni di degrado e di alterazione del territorio, definendo i relativi interventi di recupero e di ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e valorizzazione;
- formulano le norme e le prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia;
- individuano gli scostamenti tra norme e prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore, nonché gli interventi pubblici, in attuazione e programmati al momento della elaborazione dei Piani, definendo le circostanze per le quali possono essere applicate le norme transitorie (Art. 9).

La Regione Basilicata, con DGR n. 1048 del 22 aprile 2005, ha avviato l'iter per procedere all'adeguamento dei vigenti Piani Paesistici di Area Vasta alle nuove disposizioni legislative del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. Con DGR n. 482 del 2 aprile 2007, la Regione ha demandato all'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio la preparazione degli atti amministrativi e tecnici necessari per la stesura dell'Intesa fra Regione e Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la co-pianificazione del Piano Paesistico Regionale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 così come modificato e integrato dall'Art. 143 del D.Lgs. n. 157/2006 (Direzione Generale Studi e Statistiche del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, 2008).

Nel 2008 la Giunta Regionale ha deliberato di redigere un nuovo Piano Paesaggistico Regionale, quale strumento unico di tutela, governo e uso del territorio. Il Piano estenderà il processo di salvaguardia attiva a tutto il territorio regionale e costituirà un corpus organico ed unitario, dando piena attuazione alla L.R. n. 23/1999 "Tutela, governo ed uso del territorio" e al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., estendendo all'intero territorio, in un'unica operazione, la carta regionale dei suoli ed i contenuti aggiornati del Codice del Paesaggio. Il Piano regionale, inoltre, dovrà perseguire gli obiettivi del Quadro Strutturale Territoriale, completando, così, la normativa regionale, adempiendo a quella nazionale e coordinando la programmazione economica e la pianificazione territoriale.

Si riporta di seguito un riepilogo dell'iter autorizzativo del Piano Paesistico Regionale:

- Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23: "Tutela, governo ed uso del territorio" Testo integrato dalla L.R. n. 19 del 24 luglio 2017 (Art. 12 bis – Piano Paesaggistico Regionale – PPR, Art. 36 bis – Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – PPR);
- Protocollo di Intesa del 14 Settembre 2011 (Rep. n. 131n5): Protocollo di Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Basilicata per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (art. 143, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004);
- D.D. n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012: Protocollo di Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Basilicata per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (art. 143, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004). Istituzione Comitato Tecnico;
- Disciplinare Attuativo del Protocollo di Intesa (Allegato 1 alla D.G.R. n. 319 del 13 Aprile 2017): Protocollo di Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Basilicata per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (art. 143, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004). Disciplinare Attuativo Comitato Tecnico;
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) (art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) Criteri Metodologici: Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – Criteri Metodologici per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli Immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) e per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Culturali ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);

- Circolare informativa del 5 giugno 2018: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici. Circolare informativa;
- D.G.R. n. 319 del 13 Aprile 2017: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici. Prima fase;
- D.G.R. n. 872 del 04 Agosto 2017: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici. Seconda fase;
- D.G.R. n. 204 del 09 Marzo 2018: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici. Terza fase;
- D.G.R. n. 362 del 30 Aprile 2018: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici. Quarta fase;
- D.G.R. n. 581 del 27 Giugno 2018: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici. Quinta fase;
- D.G.R. n. 587 del 27 Giugno 2018: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici. Sesta fase;
- D.G.R. n.1263 del 30 novembre 2018: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici. Ottava fase;
- D.G.R. n. 1372 del 20 dicembre 2018: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici. Nona fase;
- D.G.R. n. 151 del 25 febbraio 2019: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBAC e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici. Decima fase;
- Documento Programmatico e Verbale del 12 marzo 2019: Documento Programmatico e Verbale del 12 marzo 2019 (Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Regionale);
- D.G.R. n. 821 del 12 novembre 2019: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBAC e MATTM. Definizione delle modalità attuative per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale;

- D.G.R. n. 41 del 20 gennaio 2020: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBAC e MATTM. Approvazione attività validate dal Comitato Tecnico Paritetico nella seduta del 26 novembre 2019;
- D.G.R. n. 332 del 15 maggio 2020: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione integrazioni al Documento Programmatico;
- D.G.R. n. 453 del 02 luglio 2020: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 04 giugno 2020;
- Allegato A della D.G.R. n. 754 del 3 novembre 2020: COMITATO TECNICO PARITETICO – Protocollo di Intesa tra MiBACT-MATTM e Regione Basilicata – Verbale della seduta del 07 ottobre 2020;
- D.G.R. n. 754 del 3 Novembre 2020: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 7 ottobre 2020;
- Allegato 1 della D.G.R. n. 741 del 17 settembre 2021: COMITATO TECNICO PARITETICO – Protocollo di Intesa tra Regione, MIC e MITE – Verbale della seduta del 22 luglio 2021 e allegati;
- D.G.R. n. 741 del 17 settembre 2021: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MIC e MITE. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 22 luglio 2021.
- Procedura di VAS del PPR - Prima Fase: La documentazione sulla procedura di VAS del PPR (Prima Fase) scaricabile in un unico file (.zip di 17 MB) contiene i seguenti documenti: D.D. n. 114 del 23 febbraio 2022, Osservazione AdB, Osservazione ARPAB, Osservazione Comune Tito, Osservazione Provincia Barletta-Andria-Trani, Piano Parco Pollino, Rapporto Ambientale Preliminare, Riscontro Comune di Melfi;
- Allegati alla D.G.R. n. 202200254 del 4 maggio 2022: VERBALE. CRITERI METODOLOGICI per la redazione della carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali della Regione Basilicata;
- D.G.R. n. 202200254 del 4 maggio 2022: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MIC e MITE. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 1 marzo 2022;
- D.G.R. n. 793 del 23 novembre 2022: Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MIC e MITE. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 11 ottobre 2022.

Il Piano Paesaggistico Regionale, seppur strumento meramente conoscitivo, è suddiviso in ambiti di paesaggio individuati ai sensi dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004.

Gli ambiti così individuati sono:

- A – Il complesso vulcanico del Vulture

- B – La montagna interna
- C – La collina e i terrazzi del Bradano
- D – L'altopiano della murgia materana
- E – L'altra valle dell'Agri
- F – La collina argillosa
- G – La pianura e i terrazzi della costa ionica
- H – Il massiccio del Pollino
- I – I rilievi della costa tirrenica



Figura 4 – Gli ambiti territoriali

Le tutele del paesaggio sono indicate dapprima in un quadro conoscitivo che individua:

- le sorgenti;
- gli impianti per la produzione di energia rinnovabile in esercizio, autorizzati ed in autorizzazione;
- le aree Natura 2000.

Viene poi individuato il sistema delle tutele secondo il D.Lgs 42/2004 in cui si inseriscono i beni culturali ed i beni paesaggistici.

3.3.3 La Variante al Piano Paesistico di Area Vasta del Metapontino

L'obbligo del PTP su questo ambito territoriale è derivato dalla circostanza che l'intera area è stata dichiarata "di notevole interesse pubblico" ai sensi della L. 1497/1939 con vari decreti ministeriali, precisamente DM 18 aprile 1985, DM 11 aprile 1968, DM 27 giugno 1969 e DM 24 febbraio 1970. Le ragioni di tale dichiarazione

risiedono, in sintesi, nel riconoscimento della bellezza paesistica del territorio in cui le componenti geomorfologiche ambientali, naturalistiche e storiche “costituiscono nell’insieme una scenografia paesisticamente unitaria corrispondente ad un ambito di sedimentazione storica sostanzialmente omogeneo”.

Per quanto riguarda il comune di Montalbano Jonico, esso ricade in parte all’interno del Piano Paesistico di Area Vasta del Metapontino. Analizzando il piano si evince che, ad oggi, le aree sottoposte alle prescrizioni del suddetto piano sono limitate alla fascia costiera Jonica.

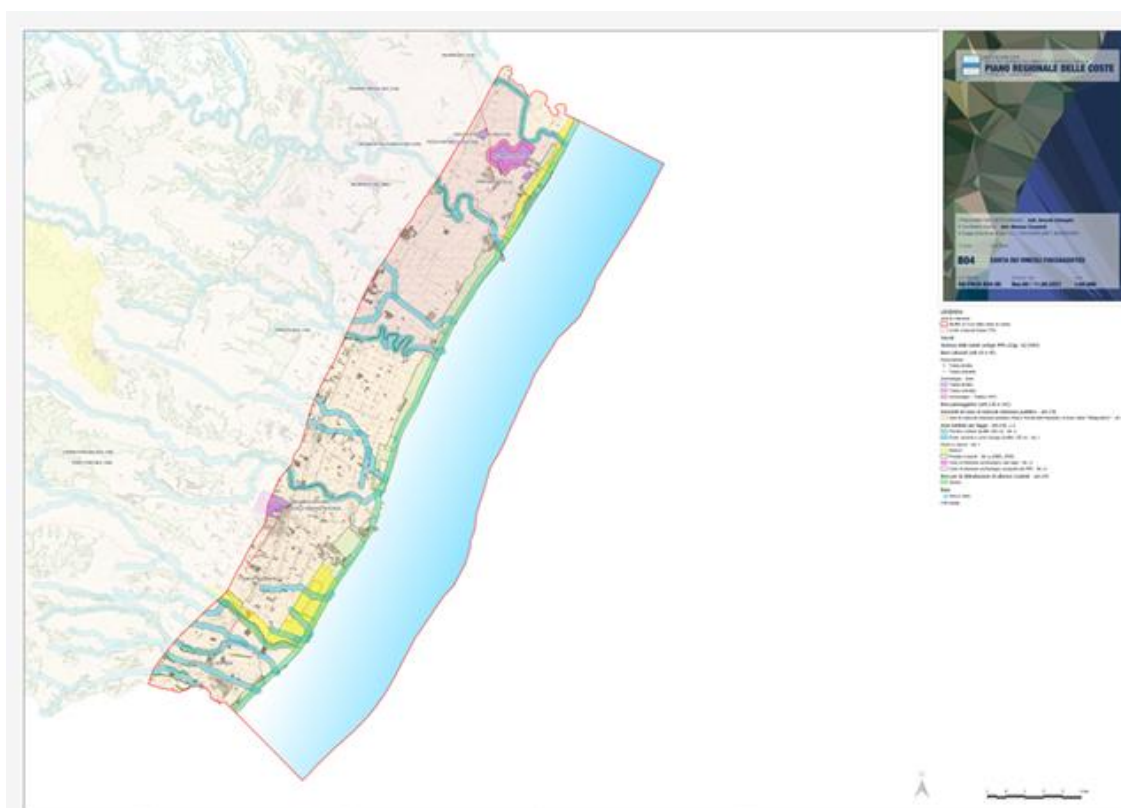


Figura 5 – Piano Paesistico di Area Vasta del Metapontino

In attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 4 agosto 1987 n.20, è approvata la "Variante al Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Metapontino per localizzazione porti turistici". Tale variante fa particolare riferimento agli insediamenti dei porti turistici localizzati lungo la costa jonica, in considerazione del fatto che gli insediamenti portuali rappresentano, in quel territorio, un fenomeno prediligente le quali risorse economiche sono da considerarsi notevoli.

Il piano individua un quadro di riferimento programmatico di sviluppo dei porti turistici che si colloca e si sovrappone alla pianificazione territoriale paesistica.

Nei contenuti generali il piano identifica i segni della complessa stratificazione storica che pervadono l'ambito con una ricca presenza di beni culturali a cui si aggiungono anche le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale, sempre che siano stati oggetto di apposita dichiarazione dell'interesse culturale.

L'ambiente naturale si presenta molto diversificato ed eterogeneo, essendo caratterizzato dalla presenza della foce dei fiumi Bradano, Basenti, Cavone, Agri e Sinni, dal litorale sabbioso, dal sistema dunale e retrodunale, dagli stagni e dalla palude, dal bosco planiziale e infine dalle zone agricole antropizzate. I Siti della Rete Natura 2000 della costa Ionica della Basilicata si localizzano in prossimità delle foci fluviali interessando estesi tratti di litorale, la pineta costiera, ambienti umidi relittuali retrodunali e la foresta igrofila e planiziale del Bosco Pantano di Policoro.

4 SCELTA LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO

Nella scelta localizzativa dell'area di intervento, primo luogo è stato preso in considerazione quanto stabilito dal PIEAR – Piano Energetico Ambientale della Regione Basilicata, che è stato pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010. Esso contiene la strategia energetica della Regione da attuarsi sino al 2020.

L'obiettivo del PIEAR è principalmente quello di sostenere e favorire lo sviluppo e la diffusione degli impianti eolici sul territorio lucano. Tale sviluppo è condizionato dall'adozione di criteri di ubicazione, costruzione e gestione degli impianti finalizzati alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente contenuti nell'Appendice A "Principi generali per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". In particolare nel cap. 1 - "Impianti eolici", al fine di favorire lo sviluppo di un eolico di qualità che rappresenti, anche, un esempio di integrazione tra attività antropica, ambiente e paesaggio, sono stati individuati i requisiti minimi che un impianto deve rispettare per poter essere realizzato. Oltre alle prescrizioni in ordine alla definizione del layout il P.I.E.A.R. obbliga l'impiego di aerogeneratori con torri tubolari con trasformatori e apparati strumentali posti all'interno della torre, ubicazione dell'impianto prossima al punto di connessione prediligendo l'utilizzo di cavidotti interrati. Gli altri accorgimenti tecnici sono per lo più raccomandazioni alle quali sempre ci si riferisce nella progettazione di grandi opere, quali: il contenimento degli sbancamenti, evitare l'impermeabilizzazione della nuova viabilità, l'opportuna indicazione delle aree di cantiere e, infine, il privilegiare l'utilizzo di strade già esistenti.

Successivamente la L.R. 54/2015 recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, modificata successivamente dalla Legge Regionale n. 38 del 22 novembre 2018, definisce le "Modifiche e integrazioni al disciplinare di cui alla DGR 2260/2010 in attuazione degli artt. 8, 14 e 15 della L.R. 8/2012 come modificata dalla L.R. 17/2012". In particolare con detta Legge Regionale vengono modificate ed integrate le procedure per l'attuazione degli obiettivi del PIEAR e della disciplina del procedimento autorizzativo di cui al D.lgs. 387/2003 e dell'art. 6 del D.lgs. 28/2011, nonché di fornire integrazioni alle linee guida tecniche per la progettazione degli impianti.

Il PIEAR prevede ancora, per gli impianti eolici di grande generazione (con potenza nominale superiore a 1 MW), la divisione del territorio regionale in due macro aree:

- aree e siti non idonei;
- aree e siti idonei, suddivisi in:

Aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale;

Aree permesse.

Le aree e siti non idonei, per come definite nel PIEAR, sono quelle porzioni di territorio ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macro-generazione. Sono aree che, per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare.

Ricadono in questa categoria:

- Le Riserve Naturali regionali e statali;
- Le aree SIC e quelle pSIC;

- Le aree ZPS e quelle pZPS;
- Le Oasi WWF;
- I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 1000 m;
- Superfici boschive governate a fustaia;
- Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
- Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.lgs n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99;
- Aree dei Parchi Regionali esistenti, ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti;
- Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
- Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare;
- Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

Per la localizzazione dei parchi eolici, bisogna prendere in considerazione l'aspetto anemologico ed il soddisfacimento dei seguenti requisiti tecnici minimi:

- Velocità media annua del vento a 25 m dal suolo non inferiore a 4 m/s;
- Ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore non inferiori a 2.000 ore;
- Densità volumetrica di energia annua (art. 27 Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2014) unitaria non inferiore a 0,15 kWh/(anno x m³), calcolata secondo la formula E_v ossia il rapporto fra la stima della produzione annua di energia elettrica dell'aerogeneratore espressa in KW/h a, e il volume del campo visivo occupato dall'aerogeneratore espresso in m³ e pari al volume del parallelepipedo di lati 3D, 6D e H (dove D è il diametro rotore e H altezza complessiva dell'aerogeneratore: altezza al mozzo + pala). La densità volumetrica è un parametro di prestazione dell'impianto che permette di avere una misura dell'impatto visivo di due diversi aerogeneratori a parità di energia prodotta. Avere elevati valori di E_v significa produrre maggiore energia elettrica a parità di impatti visivo.
- Nelle aree idonee di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale, definite come zone con valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale medio-alto, le aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, i Boschi governati a ceduo e le aree agricole investite da colture di pregio (quali ad esempio le DOC, DOP, IGT, IGP, ecc.), è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti eolici, con numero massimo di dieci aerogeneratori, realizzati da soggetti dotati di certificazione di qualità (ISO) ed ambientale (ISO e/o EMAS).

- Numero massimo di aerogeneratori pari a 20 in aree normali e 10 nelle aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale, localizzato in aree definite idonee dal PIEAR.
- Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite urbano pari a 1000 m;
- Distanza dalle abitazioni (censiti nelle categorie catastali A1, A2,...A/10), pari a 2 volte l'altezza massima o 300 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- Distanza minima da edifici (censiti nelle categorie catastali B1, B2, B5, D4 e D/10) non inferiore a 300 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- Distanza da Strade Statali e autostrade non inferiore a 300 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- Distanza minima da Strade provinciali non inferiore a 200 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- Distanza minima da Strade comunali non inferiore a 150 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- Distanza minima da strade di accesso alle abitazioni non inferiori a 200 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- Progettazione coordinata con il rischio sismico e coi contenuti dei PAI delle competenti AdB.
- Distanza tale da non interferire con i centri di osservazione astronomiche.

Stabiliti i contenuti per una corretta localizzazione del progetto in relazione alla sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è previsto la realizzazione del progetto, si è preso in considerazione alcuni aspetti:

- l'utilizzazione attuale del territorio;
- la ricchezza e la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali dalla zona;
- la capacità di carico dell'ambiente naturale.

5 COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELL'INTERVENTO

L'impianto eolico in oggetto, come già anticipato, è costituito da n. 10 aerogeneratori del tipo Siemens – Gamesa SG 6.2 – 170.

ed è ubicato nel territorio comunale di Montalbano Jonico e Craco (MA), nella località denominata Colle del Bersagliere e Valle dei Preti.

Detti aerogeneratori sono stati ubicati seguendo l'andamento naturale del territorio, caratterizzato da un uso prevalentemente agricolo. Le interdistanze tra gli aerogeneratori sono state studiate in maniera tale da minimizzare quanto più possibile l'effetto "selva" che potrebbe generarsi. Le scelte progettuali sono state effettuate sulla base di alcuni principali aspetti tenuti in considerazione che vengono di seguito brevemente descritti:

- individuazione di sito con buona disponibilità di vento;
- collocazione dei manufatti da realizzare in luoghi accessibili in funzione delle caratteristiche morfologiche;
- individuazione del sito non interferente con zone di pregio ambientale;
- previsione di possibili interventi di mitigazione degli impatti paesaggistici degli aerogeneratori e delle opere connesse (cavidotti, sottostazione);
- scelta dei migliori materiali e delle tecnologie più efficienti, nonché delle tipologie costruttive dei manufatti tali da potersi integrare al meglio con il territorio circostante;
- vicinanza di un punto di connessione alla rete;
- compatibilità dell'intervento con la pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica e urbanistica;
- minimizzazione delle particelle globalmente interessate dalla realizzazione dell'impianto.

5.1 COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE LUCANI

5.1.1 Rete Natura 2000

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE denominata "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC), istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati

possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.

In Italia, i SIC e le ZPS coprono complessivamente il 20% circa del territorio nazionale.

In Basilicata sono stati individuati 48 siti per la rete Natura 2000, per una superficie complessiva di 53.573 ha, pari a circa il 5,32% del territorio regionale. Essi risultano essere sufficientemente rappresentativi del patrimonio naturale lucano. Tra questi, i 17 siti di particolare importanza ornitologica sono stati designati con decreto dal Ministro all'Ambiente anche come Zone di Protezione Speciale dell'avifauna (ZPS). Tali siti risultano pertanto già definitivamente inseriti nella rete Natura 2000. I siti proposti comprendono territori dei parchi nazionali e regionali, delle riserve statali e regionali, delle aree del demanio pubblico e di altre aree lucane di interesse naturalistico.

Nella rete Natura 2000 sono pertanto ben rappresentati i monti, i boschi, i fiumi, i laghi e le coste appartenenti al territorio lucano ricco in biodiversità.

5.1.1.1 SIC e ZPS

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2288 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), e 597 Zone di Protezione Speciale (ZPS); di questi, 321 sono siti di tipo C, ovvero SIC coincidenti con ZPS.

All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 132 habitat, 87 specie di flora e 98 specie di fauna (delle quali 21 mammiferi, 9 rettili, 14 anfibi, 24 pesci, 30 invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 380 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli⁸. Gli elenchi di habitat e specie della Direttiva Habitat presenti nei SIC sono riportati in Liste di Riferimento per ogni regione biogeografica.

L'area in oggetto (cerchio nero) non è interessata direttamente da aree SIC e ZPS. Va comunque messa in evidenza la presenza di alcune aree protette di questo tipo, e più precisamente si tratta di:

- _ IT 9210220 " Murgia San Lorenzo ";
- _ IT 9210271 " Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Rapato ";
- _ IT 9220030 " Bosco di Montepiano ";
- _ IT 9220130 " Foresta Gallipoli-Cognato".

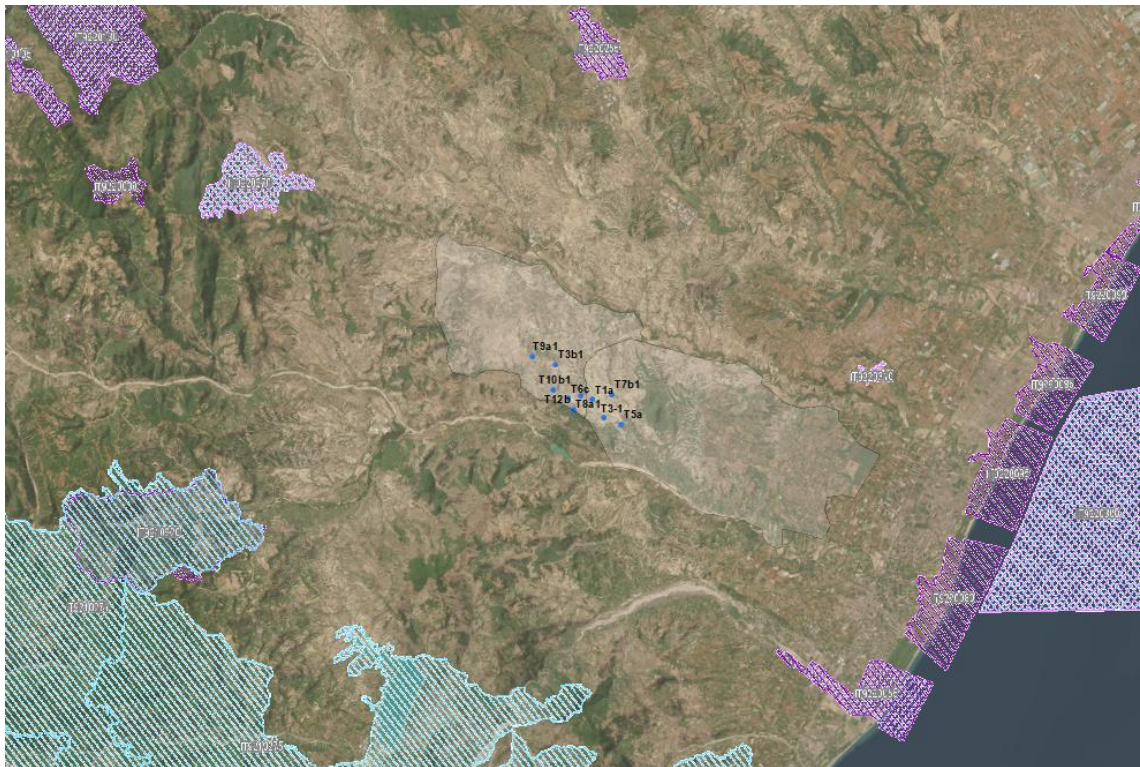


Figura 6 – Rete Natura 2000 – in blu l'impianto di progetto

Per quanto riguarda l'aspetto territoriale, l'area oggetto di analisi, non è interessata da vincoli inibitori afferenti alla rete Natura 2000, pertanto non risulta compresa in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), proposte di Siti d'Importanza Comunitaria (pSIC), Siti d'Importanza Nazionale (SIN), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti d'Importanza Regionale (SIR).

5.1.2 Piani paesistici di area vasta

Come mostra la seguente, l'area di progetto è interessata, in parte, dal Piano Paesistico di Area Vasta del Metapontino. Come precedentemente analizzato, il Piano interessa la fascia costiera jonica, escludendo dalle linee guida le aree che interessano le opere di progetto.

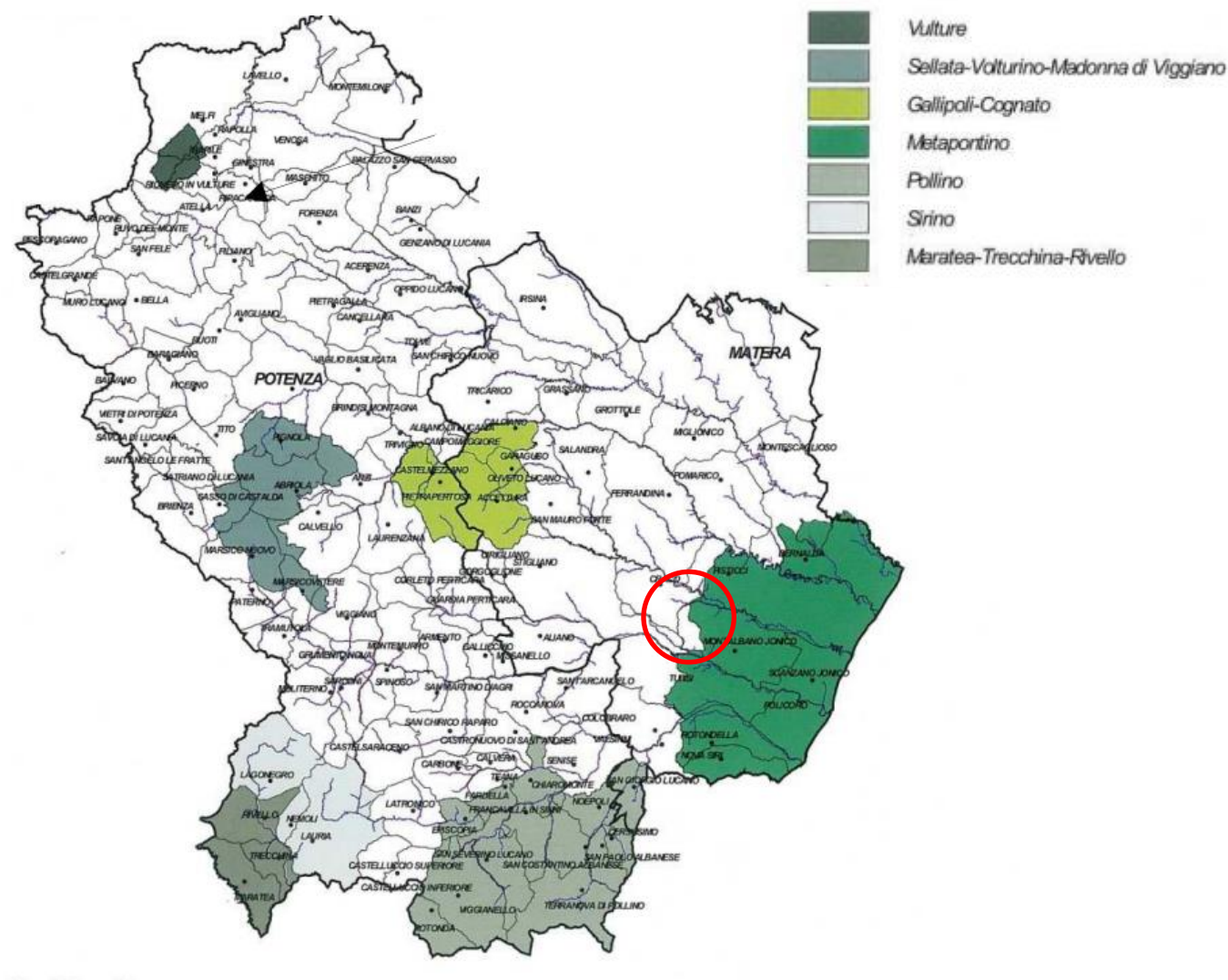


Figura 7 – Piani Paesistici di area vasta

5.1.3 Aree boscate

Protette dalla Normativa Vigente, le aree boscate individuate in Basilicata, pur risultando limitrofe al sito oggetto dell'installazione eolica di progetto, non sono interessate dall'installazione degli aerogeneratori.

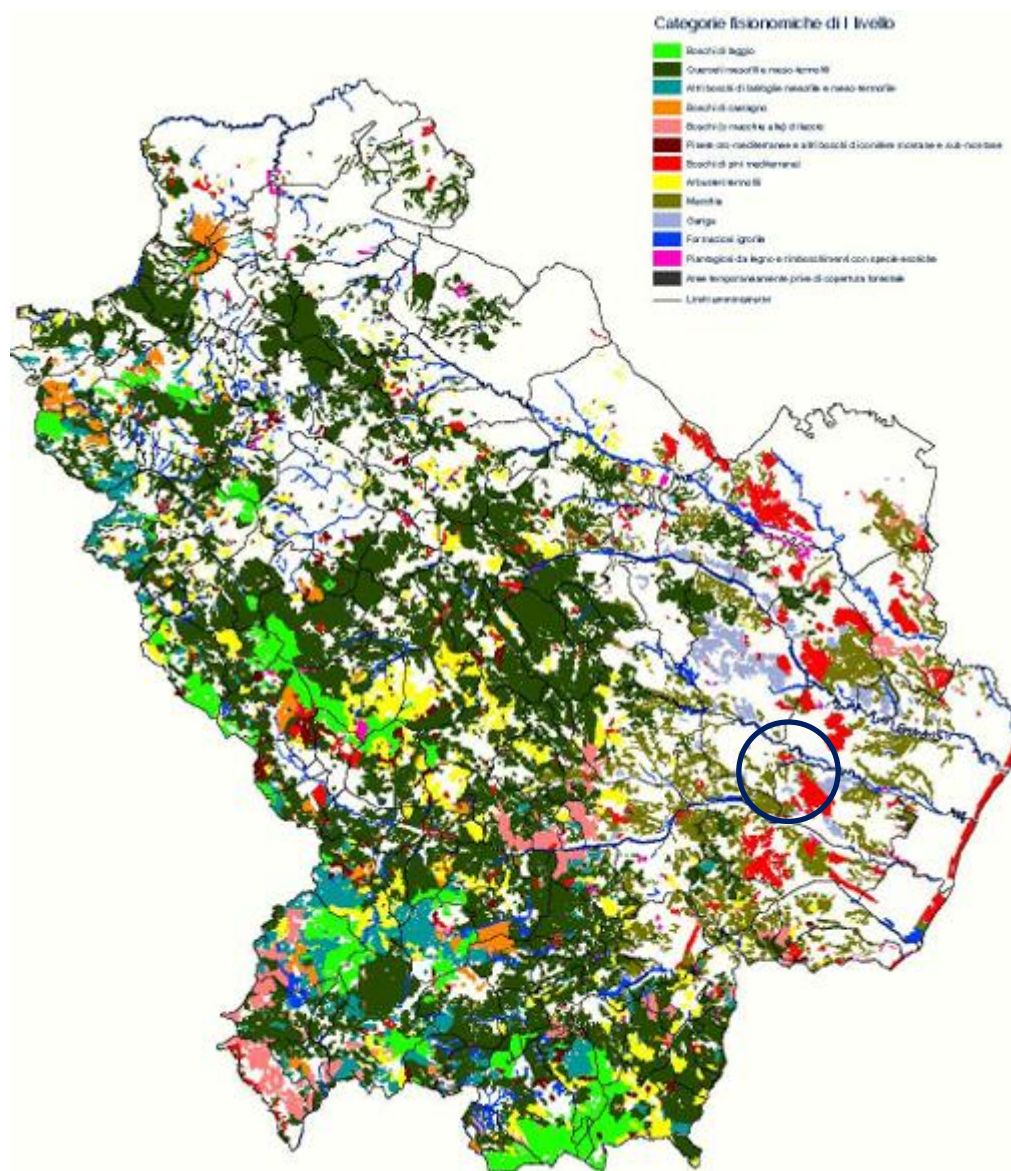


Figura 8 – Aree boscate

5.1.4 Piano di Assetto Idrogeologico PAI

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) rappresenta un primo stralcio di settore funzionale del Piano di Bacino della Regione Basilicata. Il PAI costituisce il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori. La valenza di Piano sovraordinato, rispetto a tutti i piani di settore, compresi i piani urbanistici, comporta quindi, nella gestione dello stesso, un'attenta attività di coordinamento e coinvolgimento degli enti operanti sul territorio. Le tematiche inerenti le inondazioni e i processi di instabilità dei versanti, sono contenuti rispettivamente nel Piano delle aree di versante e nel Piano delle fasce fluviali.

La prima stesura del PAI risale al 2001. Successivamente nel periodo 2001-2009 è stato aggiornato 13 volte in funzione dello stato di realizzazione delle opere programmate e del variare della situazione morfologica ed ambientale dei luoghi ed in funzione degli studi conoscitivi intrapresi, secondo quanto previsto dall'articolo 25

delle norme di attuazione del piano stesso. Il 27 luglio 2009 il Comitato Istituzionale dell'AdB ha deliberato l'adozione del secondo aggiornamento 2009 del PAI.

L'area di realizzazione del Parco eolico non è sottoposta a Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923).



Figura 9 – Piano di Assetto Idrografico – Rischio alluvioni

5.1.5 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)

Il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali e dei beni paesaggistici. Tale decreto è stato ripetutamente modificato da ulteriori disposizioni integrative e correttive, senza apportare modifiche sostanziali relativamente all'identificazione e alla tutela dei beni culturali ed ambientali. Sono Beni Culturali "le cose immobili e mobili che, ai sensi degli art. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà". Alcuni beni, inoltre, vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente. Sono Beni Paesaggistici (art. 134) "gli immobili e le aree indicate all'articolo 136, costituente espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge". Sono altresì beni paesaggistici "le aree di cui all'art. 142 e gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati ai termini dell'art.136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli art. 143 e 156". Ai commi 2 e 3 dell'art. 142 si definiscono le esclusioni per cui non si applica quanto indicato al comma 1 del medesimo articolo.

5.1.5.1 Beni culturali (artt. 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Dall'esame del documento "Integrazione della valutazione ambientale ex ante del POR Basilicata 2000- 2006" della Regione Basilicata (Regione Basilicata, 2006) non si evidenziano vincoli monumentali nell'area Interessata dagli interventi.

5.1.5.2 Beni Paesaggistici (art. 134, 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

L'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 individua e definisce i Beni Paesaggistici, di seguito elencati:

- a) gli immobili e le aree di cui all'art 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'art. 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

L'art. 136 individua gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, che sono:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Infine l'art. 142 del suddetto decreto individua e classifica le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18/05/2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13/03/1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Si riporta uno stralcio dei vincoli precedentemente descritti.

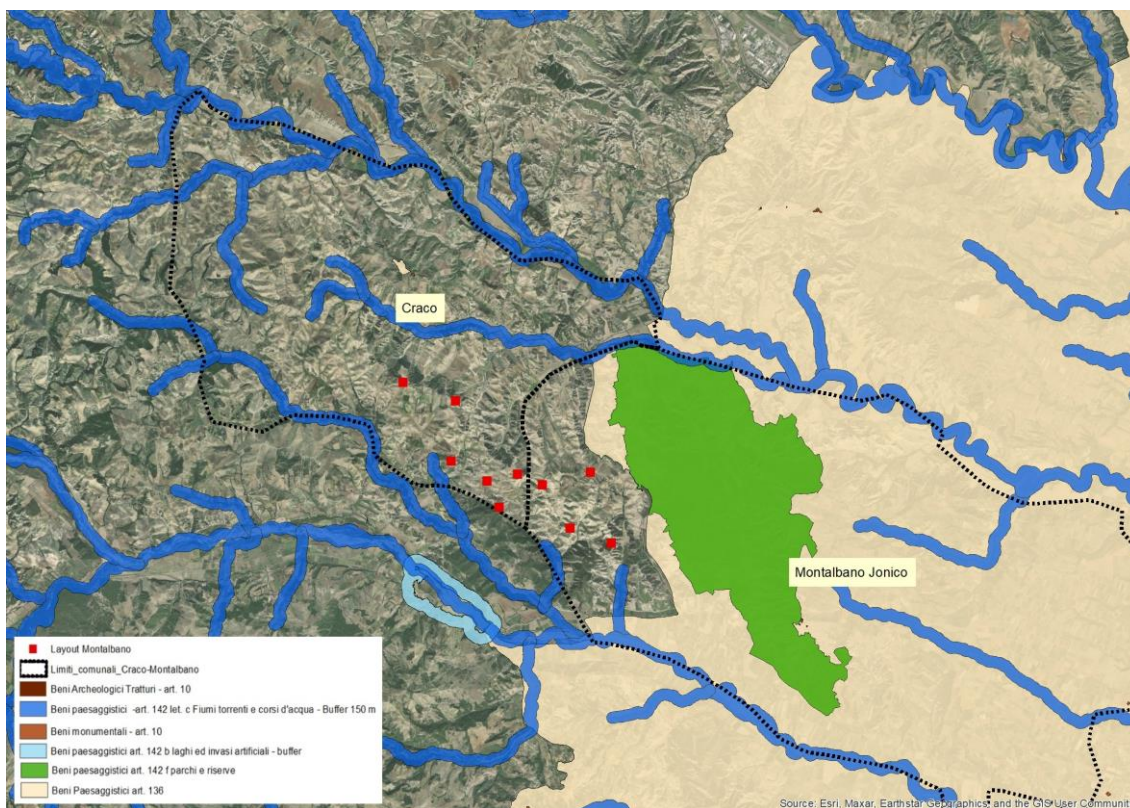


Figura 10 - Vincoli individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)

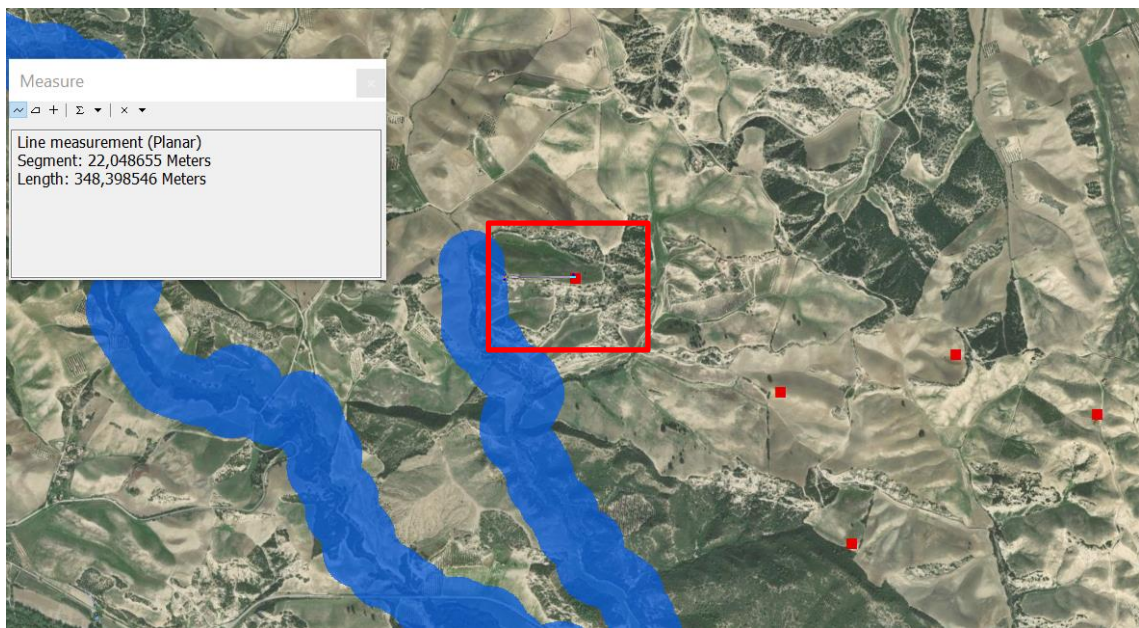


Figura 11 – Vincolo Beni paesaggistici (art. 142 let. c Fiumi torrenti e corsi d'acqua - Buffer 150 m)

Si precisa che, l'aerogeneratore più vicino alle aree sottoposte al vincolo Beni paesaggistici - art. 142 let. c Fiumi torrenti e corsi d'acqua - Buffer 150 m, dista circa 350 m.

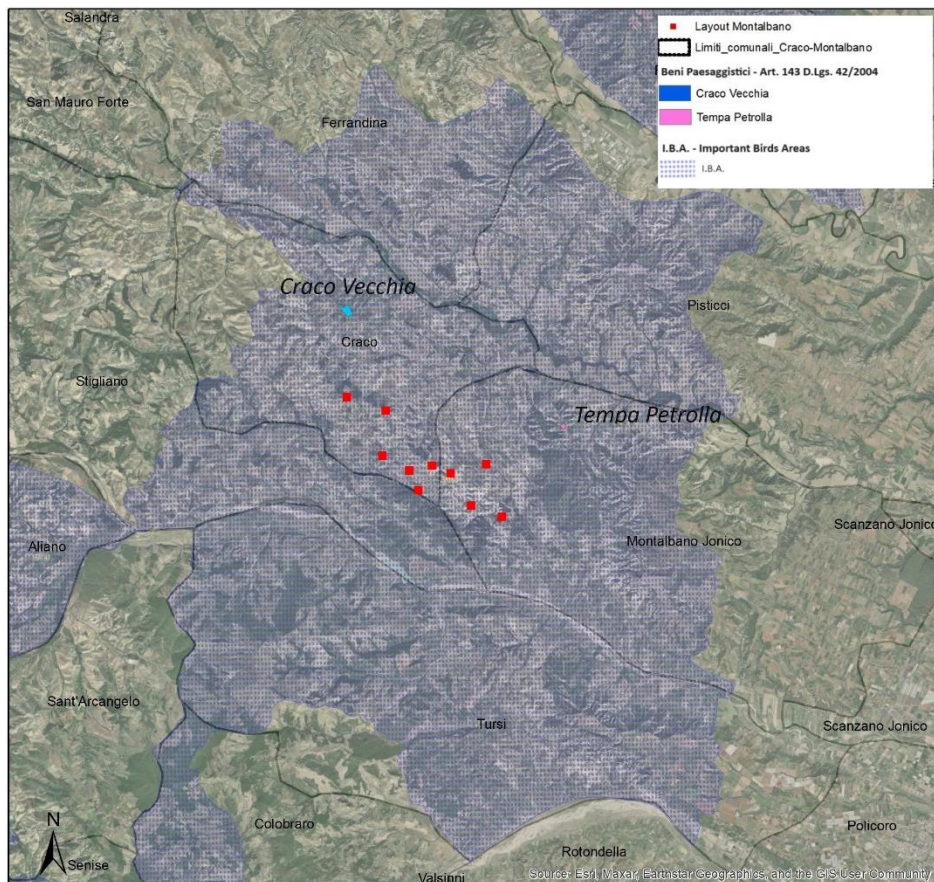


Figura 12 – Aree tutelate ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e aree I.B.A.

5.1.6 Aree non idonee ai sensi della L.R. 54/2015

La L. R. n. 54/2015 individua i criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.).

Sono considerati “non idonei” all’installazione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili, le aree e i siti individuati riconducibili alle seguenti macro categorie:

- AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO

Sono ricompresi in questa macro area i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.

- Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO
- Beni monumentali
- Beni archeologici
- Beni paesaggistici

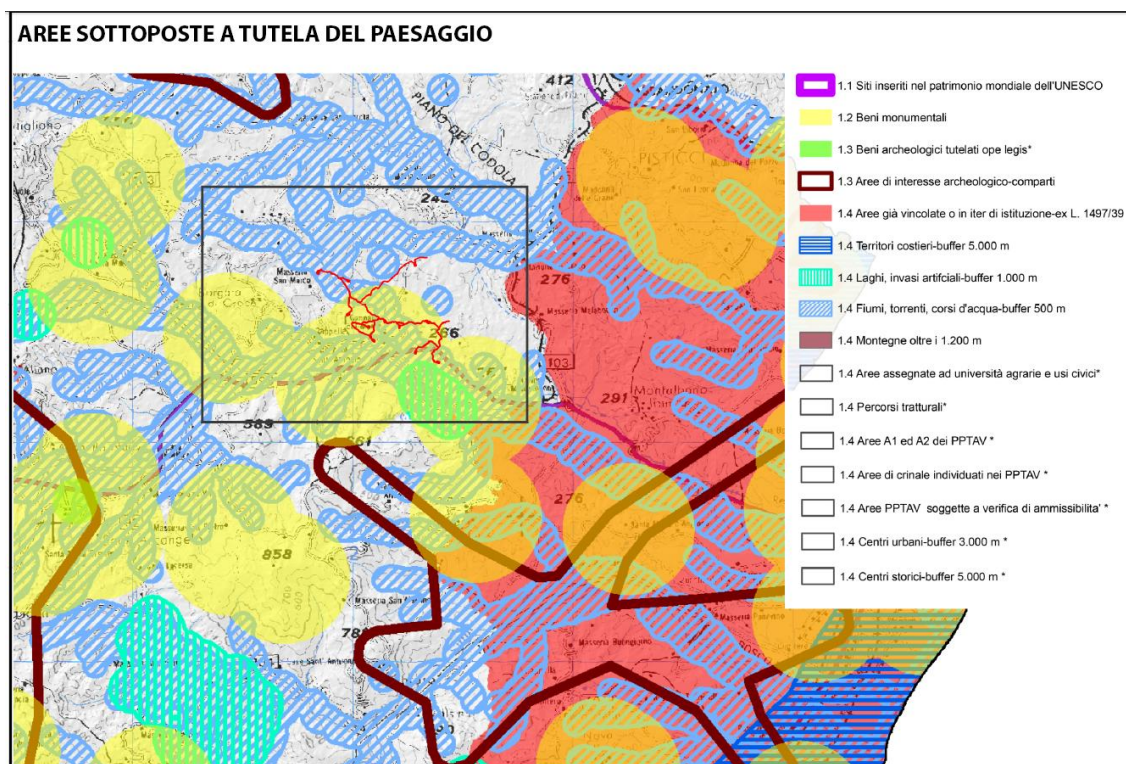


Figura 13 – Aree sottoposte a tutela del paesaggio

- **AREE COMPRESSE NEL SISTEMA ECOLOGICO FUNZIONALE TERRITORIALE**

Si tratta delle aree regionali con altissimo valore ambientale in buono stato di conservazione individuato e riconosciuto a livello internazionale.

- Aree protette
- Zone umide
- Oasi WWF
- Rete Natura 2000
- I.B.A. – Important Bird Area
- Rete ecologica
- Alberi monumentali
- Boschi

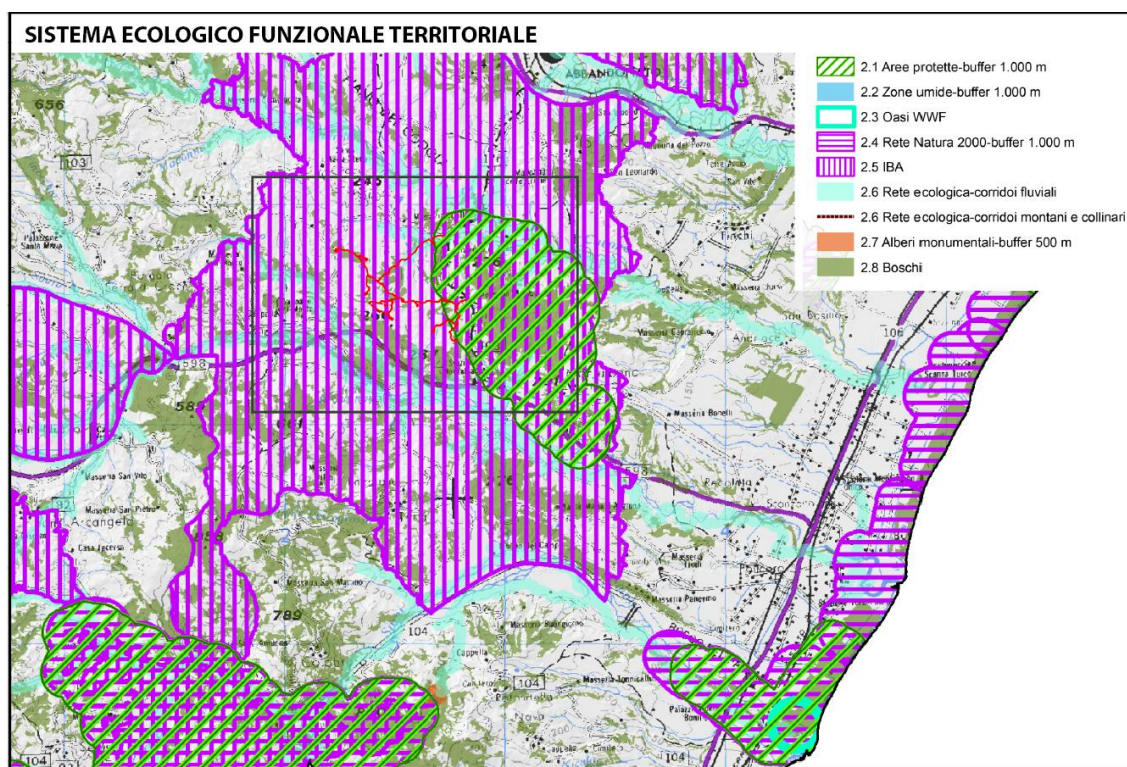


Figura 14 - Aree comprese nel sistema ecologico funzionale territoriale

- AREE AGRICOLE

Le aree agricole costituiscono il 90% del territorio regionale, dando un carattere distintivo al paesaggio rurale, come componente essenziale dell'identità culturale della regione.

- Vigneti DOC
- Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo

Secondo il P.I.E.A.R. i terreni destinati a colture intensive e quelle investite da colture di pregio sono aree dove non è consentita la realizzazione di impianti solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

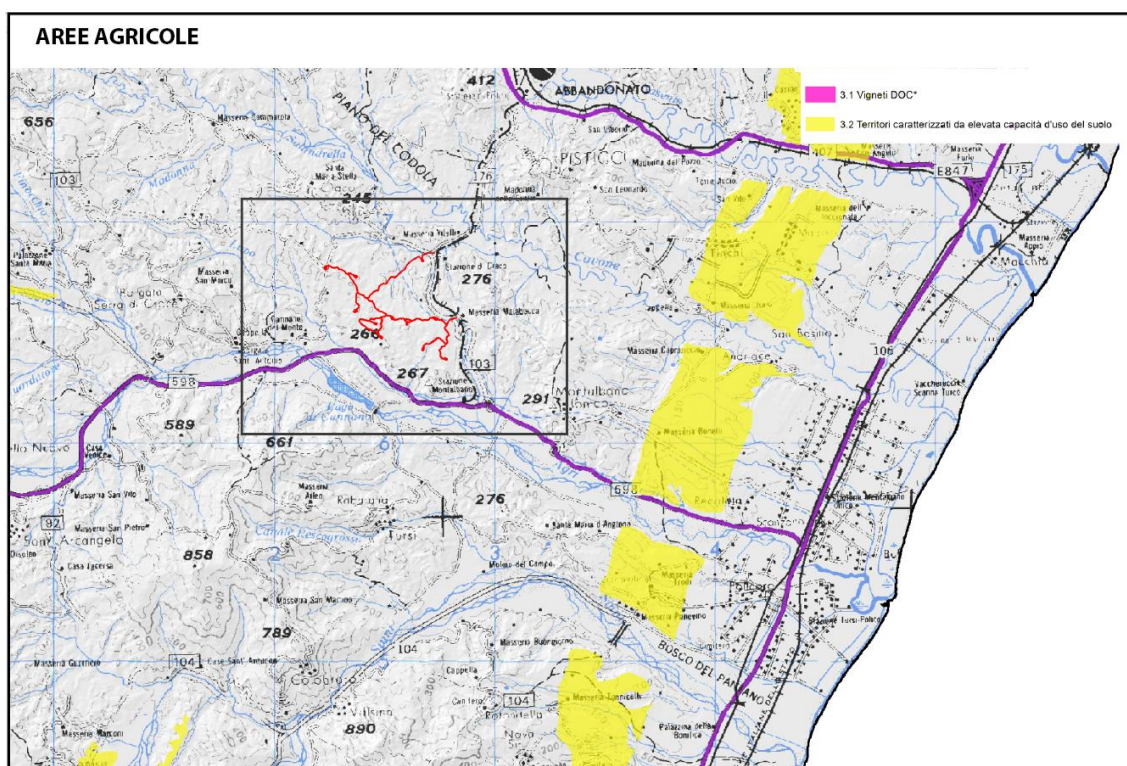


Figura 15 - Aree agricole

- AREE IN DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO

Questa tipologia ricomprende le aree individuate dai Piani Stralcio delle Autorità di Bacino, così come riportate dal Geoportale Nazionale del MATTM.

È stata analizzata la compatibilità dell'intervento ai sensi di tale riferimento legislativo.

La cartografia di riferimento come da “Criteri e modalità di utilizzo Allegato B” è da ritenersi “*non esaustiva per l'indisponibilità di alcuni dati in formato vettoriale e/o validati al momento della sovrapposizione degli strati informativi. Pertanto, la redazione dei progetti dovrà essere legata ad ulteriori verifiche e valutazioni di compatibilità del sito prescelto sulla base di studi condotti in scala adeguata riferiti all'insieme delle aree e siti non idonei riconducibili alle macro aree tematiche riportate nell'allegato A.*”

La sovrapposizione delle cartografie tematiche con le aree interessate dall'intervento di progetto proposto dunque, non può essere considerata completamente rigorosa in quanto l'origine dei dati è di formati digitali differenti e l'unione di questi dati non fornisce una corretta sovrapposizione delle informazioni.

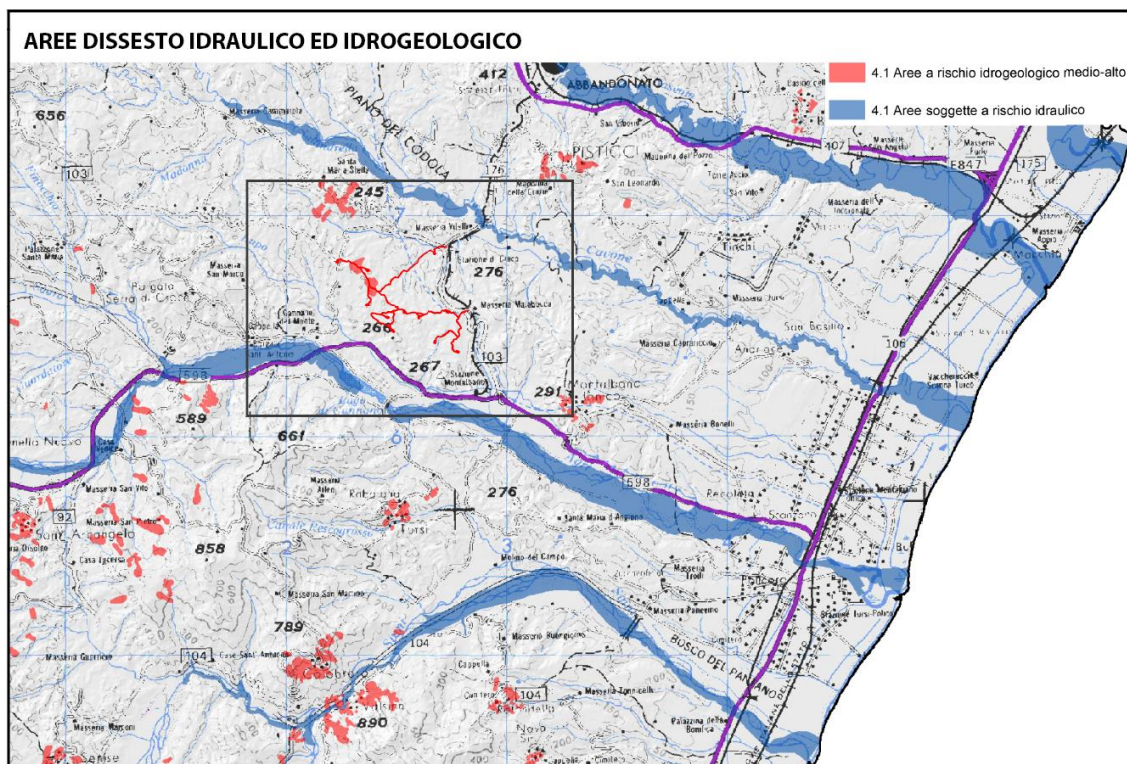


Figura 16 - Aree dissesto idraulico ed idrogeologico

5.1.7 Aree non idonee ai sensi del D.Lgs 199/2021

La verifica dell'idoneità dell'area, ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D. Lgs. n. 199/2021, modificato dall'art. 47 del D.L. n. 13/2023, convertito dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, è una procedura che riguarda l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

La verifica consiste nell'accertare che le superfici e le aree individuate per l'installazione degli impianti siano idonee e non contrastino con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

Le aree idonee ex lege sono attualmente costituite dalle seguenti fattispecie:

A. i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applicano per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1;

B. le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

C. le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il citato decreto definisce, per gli impianti ricadenti nelle aree idonee, una serie di semplificazioni autorizzative.

In particolare, esso prevede che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su "aree idonee", ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Da una attenta verifica dei beni vincolati ricadenti nell'areale di inserimento dell'impianto eolico, esso non ricade in aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (buffer di 150 m dalle aste fluviali – definito dall'art. 142), e non ricade nella fascia di rispetto dei beni tutelati secondo la parte seconda del D. Lgs. 42/2004 né tra quelli ricompresi nell'art. 136 del medesimo decreto.

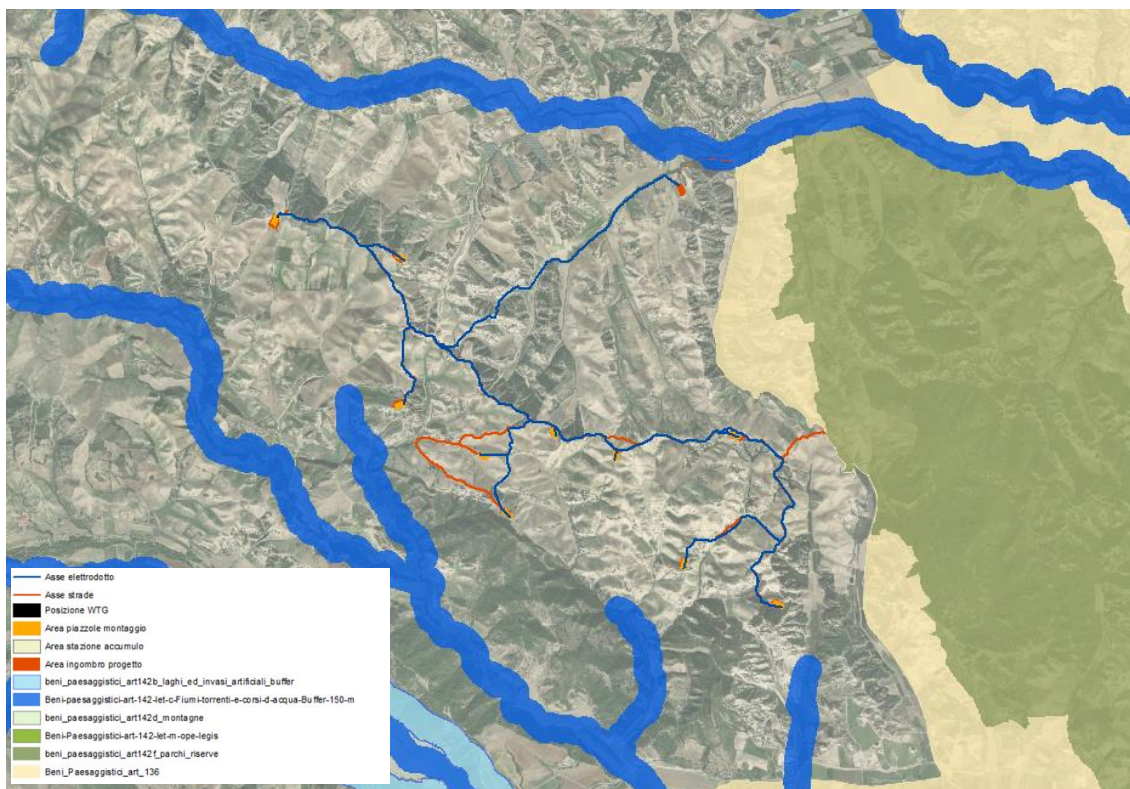


Figura 17 - Aree non idonee ai sensi del D.Lgs 199/2021

6 CONCLUSIONI

La realizzazione degli interventi previsti in progetto, risulta congruente con gli obiettivi di qualità paesaggistica sulla base delle analisi effettuate e precedentemente descritte.

Da queste è emerso che l'ubicazione del progetto, comprensivo delle diverse strutture componenti il parco eolico, non interessa aree istituite di tutela naturalistica che si trovano a diversi chilometri di distanza da esso.

L'entità dell'impatto sulla componente faunistica locale presente all'interno dell'area di indagine è da considerarsi di entità medio bassa, ed il territorio su cui insiste il progetto del Parco Eolico non riveste una particolare importanza sotto l'aspetto floristico-vegetazionale dato che l'uso attuale del suolo è prettamente coltivato e dalle indagini esperite si è portati ad escludere la presenza, di entità floristiche rare e/o esclusive.

Le funzionalità idrauliche ed idrogeologiche verranno assicurate in quanto è prevista la realizzazione di opportune canalizzazioni solo ove strettamente necessario per assicurare il corretto deflusso delle acque di ruscellamento e superficiali e non si ravvisano pericoli per l'inquinamento delle falde sotterranee per le quali è stato stimato un grado di vulnerabilità basso. Il progetto è stato concepito in modo da non comportare sostanziali modificazioni del terreno, in quanto sono state privilegiate soluzioni che minimizzano le operazioni di scavo e riporto, volte a rispettare l'attuale morfologia del sito.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla P.I.E.A.R., può affermarsi che l'inserimento dell'impianto in progetto nel contesto paesaggistico territoriale interessato non violi le norme di salvaguarda e tutela dei contesti paesaggistici interferiti, né sia in contrasto con la relativa normativa d'uso.

La realizzazione e messa in esercizio dell'impianto e relative opere accessorie, in considerazione delle valutazioni sopra riportate, risulta non in contrasto con le previsioni e gli obiettivi degli strumenti della pianificazione paesaggistica a scala regionale, nonché con la normativa vigente. L'inevitabile impatto visivo indotto dagli aerogeneratori di progetto, si inserisce in maniera armoniosa in un contesto già parzialmente alterato nella sua naturalità.

In conclusione bisogna ricordare che la produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento del vento presenta l'indiscutibile vantaggio ambientale di non immettere nell'ecosistema sostanze inquinanti sotto forma di gas, polveri e calore, pertanto si può affermare che l'impatto complessivo delle opere che si intende realizzare è pienamente compatibile con la capacità di carico dell'ambiente dell'area analizzata.

7 ALLEGATI

- Allegato 1 – Mappa aree non idonee_54-2015
- Allegato 2 – Mappa aree non idonee D.Lgs 199-2021